

PROCEDURE UNIFORMI E TEMPI CERTI

MODULISTICA UNIFICATA

UN UNICO SPORTELLO A CUI RIVOLGERSI

LA PA CHIEDE "UNA VOLTA SOLA" LO STRETTO NECESSARIO

PREMESSA

Cittadini e imprese, anche per le pratiche più semplici, devono orientarsi in una "babele" di adempimenti burocratici: regole, moduli, documentazione da presentare cambiano a seconda della Regione o del Comune; spesso devono rivolgersi ad amministrazioni diverse per la stessa pratica.

I decreti attuativi della "legge Madia" (Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222) prevedono un pacchetto di misure di semplificazione finalizzate a garantire a cittadini e imprese **certezza sulle regole** da seguire per avviare un'attività, **tempi certi** e **un unico sportello** a cui rivolgersi.

PERCHÉ UNA RIFORMA?

Troppe amministrazioni a cui rivolgersi

Avviare un'attività o effettuare un lavoro edilizio nella propria abitazione può mettere imprese e cittadini di fronte a un vero e proprio percorso a ostacoli, fatto di pratiche burocratiche, moduli da compilare e passaggi da un ufficio all'altro. L'elevato numero di adempimenti rende il rapporto con l'amministrazione pubblica difficile e, a volte, estenuante. Per una stessa pratica, infatti, spesso non è sufficiente presentare una sola domanda o segnalazione, ma occorre ottenere altri permessi o rivolgersi a uffici diversi (ASL, Vigili del fuoco, ecc.). Inoltre, moduli e adempimenti cambiano da Regione a Regione e da un Comune all'altro.

Norme e procedure complesse

L'estrema complessità delle norme rende spesso difficile comprendere le procedure da seguire caso per caso: per demolire un tramezzo nel proprio appartamento, si deve presentare una SCIA, oppure basta una semplice comunicazione al Comune? Per aprire un'enoteca nel centro storico, si deve fare una SCIA oppure c'è bisogno di un'autorizzazione? Il cittadino e l'impresa hanno difficoltà ad orientarsi e, spesso, sono costretti a recarsi più volte presso gli uffici pubblici, solo per capire cosa fare.



COSA CAMBIA

Regole uniformi

Per superare la "babele" di procedure e adempimenti, il Decreto Legislativo n. 222 del 2016 individua con precisione in modo uniforme (artt. 1, 2 e Tabella A):

- le procedure per le quali per iniziare l'attività è indispensabile il rilascio dell'autorizzazione espressa da parte dell'amministrazione;
- i casi in cui, decorso un termine indicato dalla legge, si forma il **silenzio assenso** e l'autorizzazione si intende rilasciata e, quindi, l'attività può essere avviata;
- le procedure/attività per le quali è sufficiente una **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**. L'attività può essere avviata al momento della presentazione della segnalazione, corredata se necessario dalle attestazioni dei tecnici abilitati. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli. Qualora venga accertata la carenza dei requisiti richiesti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente;
- le attività per le quali è sufficiente una semplice **comunicazione**.

In un'apposita tabella allegata al decreto (Tabella A) sono indicati i regimi per ciascuna attività/procedura.

L'amministrazione chiede "una volta sola" (la concentrazione dei regimi)

Le nuove norme (Decreto Legislativo n. 126 del 2016, art. 3, c. 1, lett. c e Decreto Legislativo n. 222 del 2016, art. 2) rendono più semplice la vita dei cittadini e delle imprese che devono rivolgersi alle amministrazioni pubbliche. Per avviare un'attività commerciale o produttiva o per effettuare un intervento edilizio il cittadino, invece di rivolgersi a diverse amministrazioni col rischio di perdersi in un "labirinto di adempimenti burocratici", presenta **in una sola volta** le domande, le segnalazioni e le comunicazioni allo **sportello unico del Comune**, indicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

Sarà lo sportello unico a inviare le varie domande (segnalazioni o comunicazioni) alle amministrazioni competenti (ASL, Vigili del fuoco, ecc.) e ad assicurare una risposta unica al cittadino. Si attua in questo modo il principio secondo cui la pubblica amministrazione "chiede una sola volta" al cittadino o all'impresa.

Ad esempio:

• Quando occorrono più segnalazioni o comunicazioni, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. L'attività può essere iniziata subito. Entro i 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora sia stata accertata l'assenza dei requisiti per lo svolgimento delle attività, lo sportello unico può vietare la prosecuzione delle attività e chiedere di rimuoverne gli effetti dannosi oppure chiedere di conformare l'attività a quanto previsto dalla legge. In questo caso può essere disposta la sospensione dell'attività solo in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.

Quando, oltre alla SCIA, occorrono delle autorizzazioni, l'interessato presenta la relativa domanda allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

Quando servono più autorizzazioni, viene convocata la conferenza dei servizi e rilasciata un'unica autorizzazione.

Un unico sportello a cui rivolgersi

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare le segnalazioni, le domande e le comunicazioni (art. 19-bis comma 1 della Decreto Legislativo 241 del 1990).

I moduli unici

Per rendere effettiva la semplificazione verranno predisposti moduli unici (Decreto Legislativo n. 126 del 2016, art. 2, comma 1) che individuano con precisione e rendono uniformi su tutto il territorio nazionale le informazioni necessarie per la presentazione di domande, segnalazioni e comunicazioni rivolte alla pubblica amministrazione e indicano la documentazione che deve accompagnarle.

Le amministrazioni devono pubblicare sui siti internet non solo tutti i moduli, ma anche le informazioni sulle dichiarazioni e asseverazioni che devono accompagnare le domande (Decreto Legislativo n. 126 del 2016, art. 2, comma 2).

È fatto divieto alle amministrazioni di chiedere ai cittadini o alle imprese:

- la presentazione di documenti aggiuntivi o comunque diversi rispetto a quelli pubblicati sul sito Internet;
- di fornire informazioni di cui le amministrazioni sono già in possesso (Decreto Legislativo n. 126 del 2016, art. 2, comma 4).





La ricevuta rilasciata dalla PA

L'amministrazione rilascia, anche in via telematica, la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda, della segnalazione e della comunicazione. Nel caso di autorizzazione la ricevuta indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere oppure, quando è previsto il silenzio assenso, i termini nei quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.

Procedure uniformi

Il decreto, nella Tabella allegata, individua per ciascuna procedura il regime a cui è sottoposta: indica, cioè, se per quell'attività è necessario presentare una segnalazione (SCIA), se è sufficiente una semplice comunicazione, o se invece occorre un'autorizzazione e se è previsto il silenzio assenso. Questo elenco è stato predisposto per le attività più rilevanti nei settori del commercio, dell'edilizia, delle energie rinnovabili e dell'ambiente e consente a cittadini e imprese di sapere con certezza quali sono le regole da seguire in ciascuno dei casi indicati. Quando sono necessarie altre autorizzazioni o segnalazioni, ci pensa il Comune a inoltrarle alle altre amministrazioni e ad assicurare una risposta unica.

I regimi amministrativi indicati sono uniformi, le Regioni potranno discostarsi solo per stabilire regimi più semplici (Decreto Legislativo n. 222 del 2016, art. 5).

Come si legge la Tabella A

allegata al Decreto Legislativo n. 222 del 2016

La <u>Tabella A</u> riporta un elenco di attività per i settori del commercio e attività assimilabili, dell'edilizia e dell'ambiente. Per ciascuna di queste attività viene specificato il tipo di pratica (comunicazione, segnalazione, domanda) da presentare all'amministrazione.

- Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico o all'amministrazione competente. Se sono necessarie altre comunicazioni o attestazioni si può presentare un'unica comunicazione.
- Quando la tabella indica la SCIA, l'attività può essere avviata dalla data di presentazione della segnalazione. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo (30 nel caso dell'edilizia) per effettuare i controlli ed eventualmente vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere che questa sia adeguata alla normativa vigente.
- Quando la tabella indica la SCIA unica, e cioè nei casi in cui occorrono più segnalazioni o comunicazioni, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo (30 nel caso dell'edilizia) per effettuare i controlli ed eventualmente vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere che questa sia adeguata alla normativa vigente.
- Quando la tabella indica la SCIA condizionata, e cioè nel caso in cui oltre alla SCIA siano necessarie anche altre autorizzazioni, l'interessato presenta le relative domande allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere avviata fino al rilascio delle autorizzazioni che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- **Quando la tabella indica l'autorizzazione**, è necessario un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione, salvo i casi in cui, decorso il termine, si forma il silenzio-assenso.
- Quando la tabella indica l'autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l'autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono.

Sezione I – Commercio e attività assimilabili. Per il settore del commercio, la tabella spiega quali sono gli adempimenti necessari per avviare, trasferire, ampliare o cessare un'attività.

Sezione II – Edilizia. Per il settore dell'edilizia, la tabella riporta l'elenco degli interventi edilizi e per ciascuno di essi indica quale tipo di pratica occorre presentare (autorizzazione, SCIA, CILA) oppure se si tratta di un'attività libera che non richiede alcun adempimento nei confronti della pubblica amministrazione. Completano la sezione edilizia: l'elenco delle ulteriori attività successive all'intervento edilizio e le procedure relative agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Sezione III - Ambiente. La tabella elenca le attività più rilevanti nel settore dell'ambiente, come la

gestione dei rifiuti, gli scarichi idrici ecc. indicando il regime amministrativo a cui sono soggette.

Le semplificazioni in materia edilizia

In edilizia viene eliminata la comunicazione di inizio lavori (CIL): gli interventi per cui era prevista la comunicazione al Comune sono liberi (resta solo un obbligo di comunicazione per le opere temporanee).

Le nuove disposizioni semplificano il quadro dei titoli edilizi e ampliano le attività che possono essere realizzate con la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata).

Il certificato di agibilità viene eliminato: al suo posto si prevede una SCIA.

I termini di adeguamento

Le Regioni e i Comuni sono tenuti ad adeguarsi alle nuove norme entro il 30 giugno 2017.